



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **733**

in data **07/06/2024**

OGGETTO:

Annullamento in autotutela prova preselettiva e 1^a prova scritta espletate rispettivamente nei giorni 14 e 21 Maggio 2024 relativamente al concorso pubblico per soli esami di cui al codice procedura 2024.03_Con_Ope_Messo indetto con determinazione n.257 del 05/03/2024 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 messo comunale e consequenziali determinazioni.

C O P I A

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione n.257 del 05/03/2024, nell'ambito dell'assunta programmazione del fabbisogno del personale dipendente relativa al triennio 2024/2026, veniva indetto, mediante l'approvazione del correlato bando (nel prosieguo "Bando"), un concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un "messo comunale", profilo ascrivibile all'area degli "operatori esperti" di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2023 (nel prosieguo "Concorso");

dato atto che ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto legislativo n.165/2001 e dell'articolo 16 del Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, la pubblicazione del sopra richiamato bando (nel prosieguo "Bando") veniva effettuata in data 05/03/2024 sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, nell'Albo Pretorio telematico al n.479 del 05/03/2024 e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-eselezioni-2024/> ;

ricordato che il termine di presentazione delle domande, da inoltrarsi esclusivamente attraverso il portale InPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, veniva stabilito dall'articolo 3, comma 3, del Bando nel giorno 15/03/2024;

visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, nel testo vigente al momento dell'indizione della procedura concorsuale in parola, approvato con delibera di Giunta n.146 del 14/09/2023 (nel prosieguo "Regolamento");

richiamate:

- la determinazione n.360 del 21/03/2024 con la quale si disponeva, tra l'altro:
 - di approvare l'elenco dei n.280 candidati aventi inoltrato validamente nei termini istanza di partecipazione alla selezione in oggetto;
 - l'ammissione con riserva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Bando, di n.275 candidati alle fasi successive del Concorso e, segnatamente, alla prova preselettiva di cui all'articolo 10 del Bando, secondo le risultanze e specifiche indicate nell'allegato "A", in quanto n.5 candidati (codice domanda YF1Z2QSEB1, 46WPQ67854, E7YRFCZTGA, CWSP8FHCTH, EW99ETNUHS), in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione hanno dichiarato di essere affetti da handicap con invalidità uguale o superiore all'80% e pertanto non tenuti al sostenimento della medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge n.104/1992 con conseguente ammissione con riserva degli stessi al sostenimento della prova scritta di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando;
- la determinazione n.489 del 16/04/2024, con al quale, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, veniva nominata la commissione selezionatrice deputata all'espletamento del Concorso, nelle persone dei sig.ri:
 - dott.Marco Marcello, in qualità di Presidente;
 - dott.ssa Roberta Augusti, in qualità di componente esperto;
 - dott.ssa Anna Isu, in qualità di componente esperto;

con assegnazione delle funzioni di segretario verbalizzante in capo al dott.Alessandro Scano;

- la determinazione n.502 del 17/04/2024 con la quale veniva affidato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023, alla ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l., Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in possesso di certificazione ISO 9001:2015 con sede legale in via Migliarini, n.51/A Roma, P.iva 113112051003, il servizio di espletamento delle prove preselettive da remoto e delle prove scritte telematiche relative alle procedure concorsuali contraddistinte dai codici 2024.03_Con_OpE_Messo e

2024.03_Con_C_Amm, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 13, comma 2 del D.P.R. n.487/1994, come da ultimo modificato dal D.P.R. n.82/2023, alle condizioni ivi indicate;

dato atto che con avviso del 18/04/2024, pubblicato in pari data sul portale InPa e sul sito istituzionale dell'Ente, si rendeva noto, tra l'altro, che:

- in relazione al numero dei partecipanti al Concorso, la prova preselettiva di cui all'articolo 10 del Bando avrebbe trovato svolgimento in modalità telematica "da remoto" il giorno 14 Maggio 2024, a partire dalle ore 12;
- la prima prova di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando si sarebbe svolta il giorno 21 Maggio 2024, a partire dalle ore 16,00, presso i locali della vetrina espositiva laboratorio Arti della terra sita nella via Santa Barbara in Serrenti;

verificato che:

- in data 14/05/2024 trovava effettivo svolgimento in modalità telematica "da remoto" la prova preselettiva di cui all'articolo 10 del Bando; le risultanze dell'esperita prova venivano pubblicate sul portale InPa e sul sito web istituzionale in pari data;
- in data 21/05/2024 trovava effettivo svolgimento in modalità in presenza la prova di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando, le cui risultanze venivano pubblicate sul portale InPa e sul sito web istituzionale in pari data;

atteso che:

- successivamente all'avvenuto espletamento in data 15/05/2024 della prova preselettiva relativa al concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.371 del 25/03/2024 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.3 istruttori amministrativo contabili, svoltasi con le medesime modalità di quella relativa al concorso in oggetto, pervenivano, da parte di diversi candidati, segnalazioni in merito a criticità riscontrate nell'esecuzione della stessa e/o a presunte irregolarità, agli atti;
- in relazione alle ricevute segnalazioni, con nota registrata al protocollo n.27222 del 23/05/2024, lo scrivente provvedeva a richiedere alla ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l., avente fornito il software e prestato assistenza per l'esecuzione delle prove preselettive, materiale ed elementi utili a verificare e comprovare la regolarità anche della prova preselettiva relativa al concorso in parola, ovvero a rilevare eventuali malfunzionamenti della piattaforma che abbiano ostato alla regolare esecuzione della prova da parte di uno o più candidati o altre criticità rilevate dal sistema o dagli addetti alle operazioni di controllo che ancora possano aver influito sulla regolare esecuzione della stessa o alterato la par condicio, nonché le credenziali per consentire alla deputata Commissione l'accesso alle registrazioni delle prove;
- in data 27/05/2024 la ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l. forniva i tabulati ed una relazione relativi all'avvenuta esecuzione delle prove preselettive, nonché le chiavi di accesso per poter visionare le prove; tutto il materiale veniva quindi messo a disposizione della deputata Commissione per le analisi e le valutazioni di competenza;

dato atto che successivamente all'analisi del predetto materiale relativo allo svolgimento della sessione della prova preselettiva del 14/05/2024 ed alla visura delle registrazioni delle prove svolte dai candidati, la Commissione, con nota registrata al protocollo n.29912 del 07/06/2024, ha rimesso al Responsabile dell'Ufficio Personale i seguenti propri verbali attestanti tutte le operazioni poste in essere dalla stessa con riferimento al Concorso, con proposta di adozione delle determinazioni nel prosieguo riportate:

- n.1 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Insediamento della commissione: adempi-

menti preliminari. Calendario prove concorsuali. Definizione delle specifiche, delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione delle prove concorsuali”;

- n.2 del 14/05/2024 avente ad oggetto “Adempimenti preliminari prova preselettiva. Svolgimento prova preselettiva”;
- n.3 del 21/05/2024 avente ad oggetto “Adempimenti preliminari e prova scritta del 21 Maggio 2024”;
- verbale n.4 del 07/06/2024 avente ad oggetto “Verifica segnalazioni candidati ed esame regolarità della procedura preselettiva. Proposta annullamento della prova preselettiva in autotutela – Determinazioni”.

verificato che dall’analisi dei suddetti verbali emerge tra l’altro che già in data 14/05/2024 la Commissione evidenziava potenziali criticità emerse durante lo svolgimento della prova preselettiva, consistenti in problemi tecnici relativi al collegamento con la piattaforma utilizzata, determinanti sia difficoltà ad accedere alla medesima, sia rallentamenti della stessa, e il dilatarsi dei tempi di svolgimento della prova, riservandosi la facoltà di acquisire i dati tecnici necessari ed inerenti lo svolgimento di tutta la procedura preselettiva al fine di valutare se la stessa si fosse svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei candidati, di imparzialità, di correttezza e di trasparenza dell’azione amministrativa;

dato altresì atto che dalla lettura dei medesimi verbali la Commissione ha constatato tra l’altro quanto segue:

- a causa dei problemi tecnici riscontrati dall’esame della documentazione fornita dalla ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l., verificata dai componenti della Commissione dal 27/05/2024 al 31/05/2024, la prova non è stata svolta in maniera contestuale e simultanea;
- al fine di consentire lo svolgimento della prova da parte del maggior numero possibile di candidati alcuni di essi hanno potuto svolgere o completare la prova su piattaforma Zoom con la dovuta assistenza da parte dei proctor, come si evince dai tabulati sopraccitati e dalle apposite note, con orario di termine della prova talvolta successivo rispetto alla generalità dei candidati;
- durante l’effettuazione della prova preselettiva la Commissione, collegata in videoconferenza con la sede della Ditta, poteva visualizzare una stanza per volta, contenente ciascuna fino a un massimo di 15 candidati, senza avere quindi una visione complessiva delle singole disconnessioni, eventuali riconessioni e collegamenti alla piattaforma Zoom;
- dalla visione di un campione dei filmati riguardanti lo svolgimento della prova dei singoli candidati, in caso di disconnessioni di varia durata non è stato possibile effettuare un controllo visivo degli stessi e pertanto non si può escludere l’eventualità che alcuni di essi abbiano potuto comunicare tra loro e/o con l’esterno ovvero consultare testi, anche on line, in totale assenza di controllo da parte della commissione e dei proctor
- non risulta possibile valutare in concreto se le varie problematiche tecniche siano imputabili esclusivamente alla piattaforma utilizzata ovvero alla strumentazione in possesso dei candidati e che, di conseguenza, il principio della par condicio sia stato violato in ragione degli strumenti di cui ciascun partecipante era in possesso;
- l’uso di dispositivi in grado di connettersi alla rete, l’accesso ad una connessione di rete più o meno veloce, la presenza di problemi di linea, sono tutte circostanze potenzialmente in grado di incidere in modo significativo sull’esito della prova, se non,

addirittura, di comportare una violazione, sia della par condicio tra i concorrenti (nel caso in cui uno o più candidati non siano riusciti ad accedere alla piattaforma ovvero abbiano rinunciato alla partecipazione a seguito dei gravi problemi di connessione rilevati) che del principio del favor participationis, compromettendo in tal modo la possibilità di concorrere;

- tutti gli inconvenienti manifestatisi durante le prove, come sopra descritti, hanno inficiato il buon andamento e l'imparzialità del procedimento nonché minato i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza dell'azione amministrativa, ostacolando un reale confronto competitivo tra i candidati e di conseguenza impedendo altresì il perseguimento dell'interesse pubblico volto ad individuare i soggetti maggiormente meritevoli ed idonei per lo svolgimento dei profili oggetto della selezione;

preso atto delle seguenti determinazioni assunte dalla Commissione in merito alla procedura concorsuale di cui trattasi, acclamate nel proprio verbale n.4 del 07/06/2024, in relazione agli episodi ed alle motivazioni sopra riportati, consistenti nel proporre al Responsabile dell'Ufficio Personale del Comune di Sestu:

- di procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/1990, all'annullamento della prova preselettiva svolta in data 15/05/2024 e, di conseguenza, della successiva prova scritta svolta in data 21/05/2024;
- di dare atto che debba essere considerata priva di effetti sotto ogni punto di vista – tamquam non esset – la prova preselettiva svolta in data 15/05/2024, atto iniziale della procedura concorsuale, con la conseguenza:
 - (a) che devono considerarsi caducati tutti gli atti successivi della procedura non essendo stati seguiti dall'approvazione della graduatoria;
 - (b) che alla prova preselettiva non possa essere ricondotto un effetto di implicita rinuncia per quanti non si siano presentati nel giorno del suo svolgimento, i quali dovranno pertanto essere ammessi a partecipare al concorso in condizioni di parità con gli altri concorrenti;
- di disporre la ripetizione della prova preselettiva, da svolgere ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del regolamento comunale dell'accesso agli impieghi, con la convocazione di tutti i candidati, ammessi con determinazione dell'Ufficio Personale n.360 del 21/03/2024, in presenza, al fine di ovviare a tutti i disagi e alle difficoltà riscontrate nello svolgimento della prova da remoto;
- di provvedere ad organizzare la ripetizione della prova preselettiva in locale idoneo a contenere tutti i candidati, nella prima data utile e a dare idonea pubblicità con apposito avviso (annullamento e riconvocazione) da pubblicare nell'apposita sezione del portale comunale;

ritenuto in particolare, dalla disamina del materiale a disposizione, che le circostanze che la prova di alcuni candidati per problemi tecnici di difficile imputazione si sia dilatata nel tempo e che altri candidati non siano riusciti a sostenere la prova sulla prevista piattaforma e, con pari hardware e strumenti, siano invece riusciti a sostenerla attraverso il canale Zoom, potrebbe avvalorare l'ipotesi che le difficoltà di connessione siano state imputabili alla piattaforma stessa e non al singolo candidato; dinamiche che potenzialmente hanno potuto incidere sia sulla possibilità di partecipare concretamente al concorso sia sulla garanzia per tutti i candidati di competere in condizioni di parità;

valutato che tutti gli elementi emersi concorrano a suffragare l'assunto, al pari di quanto rilevato con propria determinazione n.726 del 07/06/2024 in merito ad altra procedura con-

corsuale svoltasi con i medesimi applicativi e modalità, che nello svolgimento della prova preselettiva in parola una serie di concause, i cui rispettivi apporti risultano di difficile perimetrazione, abbia potenzialmente ostacolato la piena partecipazione dei candidati, alterato la par condicio tra i medesimi falsandone la leale competizione, nonché abbia inciso sulla percezione dell'imparzialità dell'intero procedimento con possibili ricadute negative sull'immagine dell'Amministrazione;

visto l'articolo 21-nonies della legge n.241/1990 a norma del quale il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-opties della medesima legge può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

considerato che, in linea generale, il potere di annullamento in autotutela è qualificabile come il potere dell'amministrazione di rimuovere unilateralmente e autonomamente gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'interesse pubblico e che tale potere è sicuramente esercitabile nell'ambito dei concorsi pubblici laddove le esigenze di garantire l'imparzialità e la par condicio tra i candidati, nonché la trasparenza, la correttezza e la legalità delle procedure risultino vulnerate, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dalla giurisprudenza amministrativa, anche solo dalla potenzialità astratta ovvero dal sospetto della lesione della parità di trattamento; non risulterebbe pertanto necessario comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, essendo sufficiente che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio dell'Amministrazione, si prospetti quale mera eventualità;

ritenuto opportuno e necessario, nel solco delle considerazioni che precedono ed in linea con le indicazioni della Commissione, procedere in sede di autotutela all'annullamento della prova preselettiva svolta in data 14/05/2024 e, consequenzialmente, della prova scritta svolta in data 21/05/2024;

valutata la brevità del tempo intercorso tra la data di svolgimento delle prove di cui trattasi e le conseguenti determinazioni, di annullamento, che si intendono adottare;

atteso che, come da considerazioni espresse dalla Commissione e condivise in questa sede:

- prima della formazione della graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico, secondo costante giurisprudenza, non sono individuabili controinteressati in senso tecnico, essendo i candidati che hanno affrontato le prove titolari di una mera aspettativa di fatto alla regolare conclusione del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 04 aprile 2023, n.3445; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3342; TAR Lazio di Roma - sez. I Q - SENTENZA 28 luglio 2023 n.12827);
- è necessario effettuare, alla luce delle criticità evidenziate nell'effettuazione della prova preselettiva, un attento bilanciamento, secondo canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, tra le esigenze di tutela della posizione dei singoli candidati che vantano la suddetta aspettativa e quelle, sicuramente prevalenti, della tutela dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'Amministrazione comunale, nonché quelle, non meno importanti, degli altri candidati partecipanti alla selezione concorsuale; tali esigenze sono vulnerate, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dalla giurisprudenza amministrativa, dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e quindi dal solo sospetto di una disparità; non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tu-

telato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. E' infatti fondamentale che l'amministrazione pubblica oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore;

- l'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura, prevalente rispetto all'interesse dei concorrenti di proseguire nelle successive prove del concorso, suggerisce di procedere in autotutela all'annullamento della prova preselettiva svolta in data 14/05/2024 e, di conseguenza, della successiva prova scritta tenutasi in data 21/05/2024;
- l'annullamento della prova preselettiva e della successiva prova scritta non arreca pregiudizio ai singoli candidati, in considerazione del fatto che non si è pervenuti all'effettuazione dell'ultima prova (colloquio ex articolo 11, comma 1, lettera b) del Bando) e tanto meno alla nomina dei vincitori, talché non si è radicata e consolidata in capo ad alcun concorrente alcuna posizione definitiva di vantaggio, in quanto è la nomina dei vincitori che determina il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata;

valutato che l'annullamento della prova preselettiva in argomento imponga la riedizione dell'intero procedimento concorsuale a tutela della par condicio di tutti i candidati e pertanto con ammissione al riespletamento della stessa di tutti i soggetti originariamente ammessi alla procedura stessa; la scelta di fare partecipare questi ultimi e non solo chi si è presentato in prima battuta a sostenere l'annullanda prova è coerente con la fase a cui deve ritenersi regredito il procedimento concorsuale per effetto dell'annullamento in autotutela della stessa, rispondendo anche all'esigenza dell'Amministrazione di selezionare i vincitori tra il maggior numero di aspiranti possibile (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 14 aprile 2022, n. 4550);

visti:

- il decreto legislativo n.267/2000;
- la legge n.241/1990 e s.m.i.;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore – 3 (decreto sindacale n.12/2023) al cui interno risulta incardinato l'Ufficio Personale;

avocata a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990;

DETERMINA

per le causali espresse, da assumersi a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di annullare in autotutela la prova preselettiva di cui all'articolo 10 e, consequenzialmente, la 1^a prova di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del Bando del concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.257 del 05/03/2024 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un "messo comunale", codice procedura 2024.03_Con_Ope_Messo, rispettivamente svoltesi nei giorni 14/05/2024 e 21/05/2024, come da risultanze acclerate nei verbali della deputata Commissione selezionatrice richiamati in premessa;

2. di dare atto che deve pertanto essere considerata priva di ogni effetto la prova preselettiva svolta in data 14/05/2024, atto iniziale della procedura concorsuale, con la conseguenza che:
 - devono considerarsi caducati tutti gli atti successivi della procedura non essendo stati seguiti dall'approvazione della graduatoria finale;
 - alla prova preselettiva non possa essere ricondotto un effetto di implicita rinuncia per quanti non si siano presentati nel giorno del suo svolgimento, i quali dovranno pertanto essere ammessi a partecipare al concorso in condizioni di parità con gli altri concorrenti;
3. di disporre, per effetto, la ripetizione della prova preselettiva di cui all'articolo 10 del Bando, da svolgersi in presenza, al fine di ovviare a tutti i disguidi e alle difficoltà riscontrate nello svolgimento della stessa in modalità "da remoto", con ammissione alla medesima di tutti i candidati indicati nella determinazione n.360 del 21/03/2024;
4. di dare atto che:
 - la riedizione delle annullate prove concorsuali avverrà con il supporto tecnico della ditta Consulenza e Selezione S.r.l., giusto l'affidamento del servizio disposto nei suoi confronti con determinazione n.502 del 17/04/2024, senza ulteriori costi per l'Amministrazione;
 - la data ed il luogo di ripetizione delle prove in parola saranno resi noti ai candidati con apposito avviso da pubblicarsi sul portale InPa e nel sito web istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 14 del Bando;
5. di rendere nota la presente ed i relativi effetti alla Commissione selezionatrice e a tutti i candidati con le medesime modalità indicate al punto precedente, disponendone contestualmente la pubblicazione nell'Albo Pretorio telematico dell'Ente ad ogni effetto di legge;
6. di rimettere alla Commissione tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale in oggetto per i provvedimenti di competenza ovvero per il regolare prosieguo della stessa;
7. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso esperibile al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione di cui precedente punto 5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 07.06.2024

L'impiegato incaricato